

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Redatto ai sensi del Decreto legislativo n. 50/2016 DEL 19 APRILE 2016 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA N.20 DEL 18/05/2016

Premessa

Considerato che l'acquisizione in economia di lavori, forniture, beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, del D.lgs.vo 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

Il ricorso all'acquisizione in economia è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi del presente regolamento dove sono elencati gli oggetti e i limiti di importo delle singole voci di spesa relativi alle specifiche esigenze delle Stazioni Appaltanti in base alle quali acquisire in economia beni e servizi, configurandosi lo stesso quale atto di natura regolamentare idonea ad individuare tali fattispecie prima che si proceda all'acquisto;

Tenuto conto che tale atto assume, di norma, la forma del regolamento interno (cd. regolamento economale), tramite il quale viene individuato l'oggetto delle prestazioni affidabili in economia;

Ritenuto necessario che anche le istituzioni scolastiche autonome quali stazioni appaltanti, sono tenute a redigere un Regolamento interno idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del "Codice dei Contratti", prima di porre in essere le procedure relative agli affidamenti per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO predispone il seguente Regolamento Interno

Principi Generali

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/05/2016, redatto ai sensi e per gli effetti del disposto del Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, individua i principi ed i criteri della procedure relative all'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, cui l'**Istituto CIA di Matera** con sede alla Via Matarazzo intende conformarsi, in ottemperanza alla prescrizioni dettate dal Legislatore nazionale e, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra operatori tecnici e professionali.

Art. 1 -Oggetto

L'Istituto CIA di Matera, indicato di seguito per brevità "**ISTITUTO**", ricorre all' le acquisizioni di lavori, forniture e servizi basando le procedure di affidamento ai criteri previsti dal D.lgs.vo 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" con particolare riferimento agli artt.31-35-36 e 95.

Nel presente regolamento trovano specifica e puntuale disciplina le modalità, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture – beni servizi; le stesse vengono adottate in piena conformità a quanto previsto e regolato dal D.lgs.vo n. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art.2 - Soglie di spesa e procedure di acquisizione

L'“ISTITUTO” basa le procedure di affidamento sui criteri previsti dal D.I. 44/2001 e dal D.Lgs 50/2016.

Fino all'importo di € 5.000 (limite preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto con la delibera adottata con l'approvazione del presente regolamento) l'affidamento potrà avvenire per affidamento diretto adeguatamente motivato, senza escludere la facoltà per il Responsabile Unico del Procedimento di applicare la procedura comparativa di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001.

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di € 5.000, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo II del D.I. 44/2001, il dirigente scolastico procede alla scelta del contraente a seguito di apposita indagine di mercato, previa comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici direttamente interpellati.

Si potrà prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di lavori, servizi e forniture a tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e/o di mercato dell'oggetto del contratto e di specifiche situazioni di mercato.

Come previsto dal combinato disposto dell'art. 34 del D.I. 44/2001 e dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'“ISTITUTO” procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016 secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, secondo quanto previsto dall'art. 34 del D.I. 44/2001.

La selezione di esperti interni e/o esterni per prestazione dei servizi e/o di attività professionali dovrà tener conto dei criteri di cui alla tabella che segue.

Tabella titoli richiedibili

N°	DESCRITTORI	INDICATORI	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE
1	Laurea vecchio ordinamento/magistrale specifica nel settore di riferimento	p.10 base + max p.20 (voto)*	30
2	diploma secondaria II grado scientifico o attinente al settore di riferimento (<i>valutabile solo in caso di mancanza di candidature con laurea di cui al punto 1)</i>	p.10 base + max p.20 (voto) *	30
3	Certificazione competenze linguistiche in inglese	A1 : 2 - A2 : 4 B1 : 6 - B2 : 8 C1 : 10 - C2 : 12	12
4*	Certificazione Competenze digitali	Ecdl Eipass Lim Eipass/ecdl esaminatore	20
5*	Certificazioni in materia di sicurezza T.U. 81/08	Modulo A : 10 Modulo B : 20 Modulo C : 30	18
6	Esperienze pregresse nell'ambito dell'incarico da assegnare	Punti 5 per ogni attività	20
	TOTALE		100

Il punteggio di cui al punto 4 potrà essere ridotto a incremento del punto 5 (fino al max punteggio di 30) in valutazione della minore necessità di possedere “certificazioni competenze digitali” per il tipo di attività prevista in progetto.

TABELLA COMPARAZIONE VOTAZIONE CONSEGUITA E PUNTEGGI A										
LAUREA				DIPLOMA/60						
			ARR				ARR			
76	110	0	18	12,44	36	50	12	20	12	60
77	110	12,5	18	12,5	37	50	12,33333	20	12,33	61
78	110	12,76364	18	12,76	38	50	12,66667	20	12,67	62
79	110	12,92727	18	12,93	39	50	13	20	13	63
80	110	13,09091	18	13,09	40	50	13,33333	20	13,33	64
81	110	13,25455	18	13,25	41	50	13,66667	20	13,67	65
82	110	13,41818	18	13,42	42	50	14	20	14	66
83	110	13,58182	18	13,58	43	50	14,33333	20	14,33	67
84	110	13,74545	18	13,75	44	50	14,66667	20	14,67	68
85	110	13,90909	18	13,91	45	50	15	20	15	69
86	110	14,07273	18	14,07	46	50	15,33333	20	15,33	70
87	110	14,23636	18	14,24	47	50	15,66667	20	15,67	71
88	110	14,4	18	14,4	48	50	16	20	16	72
89	110	14,56364	18	14,56	49	50	16,33333	20	16,33	73
90	110	14,72727	18	14,73	50	50	16,66667	20	16,67	74
91	110	14,89091	18	14,89	51	50	17	20	17	75
92	110	15,05455	18	15,05	52	50	17,33333	20	17,33	76
93	110	15,21818	18	15,22	53	50	17,66667	20	17,67	77
94	110	15,38182	18	15,38	54	50	18	20	18	78
95	110	15,54545	18	15,55	55	50	18,33333	20	18,33	79
96	110	15,70909	18	15,71	56	50	18,66667	20	18,67	80
97	110	15,87273	18	15,87	57	50	19	20	19	81
98	110	16,03636	18	16,04	58	50	19,33333	20	19,33	82
99	110	16,2	18	16,2	59	50	19,66667	20	19,67	83
100	110	16,36364	18	16,36	60	50	20	20	20	84
101	110	16,52727	18	16,53						85
102	110	16,69091	18	16,69						86
103	110	16,85455	18	16,85						87
104	110	17,01818	18	17,02						88
105	110	17,18182	18	17,18						89
106	110	17,34545	18	17,35						90
107	110	17,50909	18	17,51						91
108	110	17,67273	18	17,67						92
109	110	17,83636	18	17,84						93
110	110	18	18	18						94
		LODE		2						95
		MAX		20						96
										97
										98
										99
										100

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul mercato elettronico.

Gli operatori economici da invitare alla procedura, ai sensi dell'art.66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, saranno individuati mediante indagine di mercato risulteranno abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento e, se in numero ancora eccessivo, selezionandone almeno 5 (cinque) tra quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. Ddd) della legge n.11/2016.

I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs 50/2016 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati

- della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

Art.3- Spese e Investimenti oggetto di acquisizione

Si procederà, di norma, all'affidamento di lavori, forniture e servizi a seguito della normale attività di programmazione delle spese e degli investimenti svolta nell'ambito della pianificazione e dell'attuazione del Programma Annuale dell'istituto.

Il piano delle acquisizioni dovrà risultare, di conseguenza, coerente con le previsioni di spesa del Programma Annuale.

L'autorizzazione di ciascuna spesa è adottata dal dirigente scolastico, cui afferisce la capacità negoziale, con proprio specifico provvedimento. Pertanto, con riferimento al bene, servizio o lavoro acquisibile, provvede all'emanazione di una determina per l'indicazione della procedura da seguire.

Art.4 – R.U.P.

Il dirigente scolastico per ogni affidamento di lavori, forniture e servizi è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento.

Il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento dovrà essere sempre indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara o nella lettera di invito a presentare l'offerta e/o nell'albo dei fornitori.

Art.5 – Oneri Fiscali.

Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre da intendersi "IVA esclusa".

Resterà a carico di ogni affidatario qualsiasi onere, contributo e spesa connessa e conseguente alla partecipazione alle procedure di affidamento messe in atto dall'Istituto, oggetto del presente regolamento.

Art. 6 – Validità del Regolamento

Il presente Regolamento rimarrà in vigore fino all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di contabilità (D.I. 44/2001) previste dall'art. 1, comma 143 della legge 107/2015.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. 50/2016, dei successivi regolamenti attuativi e in specie delle Linee guida dell'ANAC previste dall'articolo 36, comma 7 del D.Lgs 50/2016, per quanto applicabili e nei limiti di applicazione all'Istituto, nonché di leggi, regolamenti e Codice civile che tempo per tempo risulteranno applicabili.

Art. 7 -Norme di comportamento

Le imprese partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento -o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

- 1) la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
- 2) il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- 3) l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;

- 4) l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.

Qualunque impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall'Istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.

A tutte le imprese concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell'Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della normativa vigente legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all' Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

Tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

Tutte le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.

Art 8 - Attestazione di regolare esecuzione ai fini del pagamento/liquidazione

Le fatture relative alla prestazione-forniture-bene-servizio resi saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine contratto e/o scrittura privata, ecc., a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, nonché a seguito di formale accettazione ed ossequio alle norme e le modalità obbligatorie inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, d.lgs.n.136, del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto attiene nello specifico ai servizi ed alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione o, per quanto attiene ai lavori, al certificato di regolare esecuzione e/o collaudo come previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 -Forma del contratto —Ordine

I rapporti tra l'Istituto e la ditte, società o imprese affidatarie saranno sempre regolati nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia (scrittura privata, lettera commerciale, ordine, accettazione ordine/offerta, disposizione, ecc.)

L'atto di cottimo fiduciario, in qualunque forma stipulata, dovrà almeno contenere:

- 1) Oggetto dei lavori, Forniture e Servizi che si affidano,
- 2) Importo dell'affidamento,
- 3) Condizioni di esecuzione,
- 4) Inizio e termine del contratto,
- 5) Modalità di pagamento,
- 6) Penalità,
- 7) Estremi delle garanzie prestate,
- 8) Estremi della dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni,
- 9) Estremi di verifica della regolarità contributiva.

Nel caso di lettera commerciale vanno riportate le medesime indicazioni sopra indicate ed il documento dovrà essere controfirmato per accettazione dall'affidatario.

Art. 10 - Garanzie

La cauzione provvisoria e definitiva, laddove prevista e/o richiesta, deve essere prestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 11 – Validità del Regolamento

Il presente Regolamento rimarrà in vigore fino all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di contabilità (D.I. 44/2001) previste dall'art. 1, comma 143 della legge 107/2015.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. 50/2016, dei successivi regolamenti attuativi e in specie delle Linee guida dell'ANAC previste dall'articolo 36, comma 7 del D.Lgs 50/2016, per quanto applicabili e nei limiti di applicazione all'Istituto, nonché di leggi, regolamenti e Codice civile che tempo per tempo risulteranno applicabili.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20 del 18/05/2016